



N. 3336/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

556273

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. UMBERTO GOLDONI

- Presidente -

SANZIONI AMM.VE
DIVERSE DA
LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E TRIB.

Dott. LUIGI PICCIALI

- Rel. Consigliere -

Dott. ETTORE BUCCIANTE

- Consigliere -

Ud. 13/01/2012 - CC

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

- Consigliere -

Coue. 3336

R.G.N. 1506/2011

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Rep. A 2506/2010

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1506-2011 proposto da:

PREFETTURA DI FIRENZE in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[B] [A], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PERICOLI ANTONIO GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 240/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE - Sezione Distaccata di PONTASSIEVE del 22.10.09;

113/12



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

FATTO E DIRITTO

“ *RELAZIONE ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra PREFETTURA di FIRENZE (ricorrente) e [B] [A] (controricorrente), avente ad oggetto il ricorso avverso contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. 240 del 22.10-27.11.09 .*

La Prefettura di Firenze impugna la sentenza in oggetto, confermativa di quella di primo grado n. 922/06 del Giudice di Pace di Borgo S.Lorenzo ,di accoglimento dell'opposizione del [B] ex art 204 bis Cod. Strada in rel. 22 L. 689/81,avverso un verbale di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 173 co. 2 cit.cod. (uso del telefonino cellulare non “a viva voce” durante la marcia), ritenendo al riguardo non sufficientemente provato l'addebito dall'attestazione del pubblico ufficiale verbalizzante, facente fede soltanto degli “elementi oggettivi non suscettibili di una valutazione sensoriale”, e non anche di quelle percezioni caratterizzate da margini di apprezzamento fallibili, in quanto aventi ad oggetto accadimenti repentini (nella specie l'opponente automobilista aveva dedotto che, trovandosi in coda a seguito di un “tamponamento multiplo” in cui era rimasto coinvolto, aveva adoperato il telefonino solo a veicolo fermo).

Tanto premesso, il ricorso, deducendo nell'unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/81, 2697 e 2770 c.c., in rel. all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., si palesa fondato alla luce del principio affermato dalle SS.U.U. nella sentenza n. 17355 del 2009, che il collegio non ritiene di dover rimettere in discussione e che ben si attaglia alla fattispecie, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali il

l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà o dell'effettivo svolgersi dei fatti".

Si propone pertanto l'accoglimento del ricorso, con quanto ne consegue.

Roma 29 ottobre 2011

Il cons.rel. LPiccialli "

Tanto premesso, dato atto che non vi sono state osservazioni delle parti o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte dal relatore, le fa proprie, accogliendo conseguentemente il ricorso.

Consegue la cassazione della sentenza impugnata, che va disposta senza rinvio, con diretta pronunzia nel merito, reiettiva dell'opposizione, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, considerato che l'opposizione era stata affidata esclusivamente all'inammissibile confutazione dell'accertamento *de visu* compiuto dal p.u., consacrato nel processo verbale.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di tutti i gradi del processo, tenuto conto della recente risalenza della pronunzia delle S.U., sulla base del cui principio il ricorso è stato accolto.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, in accoglimento dell'appello proposto dalla Prefettura di Firenze ed in riforma della sentenza n. 922/2006 del Giudice di Pace di Borgo S.Lorenzo, rigetta l'opposizione proposta da .

Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 13.1.2012

IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

Paolo Talario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 MAR. 2012

Roma,

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

Paolo Talario